



# Città di Albisola Superiore

Provincia di Savona

Servizio Protezione Civile

Ordinanza

SINOR / 77 / 2020 del 04-05-2020

OGGETTO: **MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA COVID-19. NUOVA ORDINANZA A SEGUITO EMANAZIONE ORDINANZA N. 25/2020 DELLA REGIONE LIGURIA - VALIDITA' FINO AL 17 MAGGIO 2020 .**

## IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità Locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotti le ordinanze contingibili ed urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 441 del 22 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020 ad oggetto "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e la nota esplicativa all'Ordinanza Regionale n. 1/2020 che chiarisce alcuni punti della stessa;

Visti il D.P.C.M. del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 11/03/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato Decreto Legge n. 6/2020;

Richiamate altresì le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 e 9/2020 tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

Vista l' Ordinanza n. 648 del 09/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate sull'intero territorio nazionale ULTERIORI misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 nr. 19;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 27 del 21.03.2020, efficace fino al 25 marzo 2020, con la quale sono state assunte specifiche misure su base locale, in base Ordinanza della Regione n. 9/2020 e l'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e la successiva Ordinanza Sindacale n. 28 del 25-03-2020 che prorogava le suddette misure fino al 03 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 che impone su tutto il territorio nazionali ulteriori restrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 27 del 21.03.2020 con quale sono state assunte specifiche misure a base locale finalizzate a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti incoerenti per contenere al minimo i rischi alla popolazione con spostamenti non necessari per approvvigionamento di beni non ritenuti di comprovata necessità, e la successiva Ordinanza Sindacale n. 28 del 25-03-2020 che prorogava le suddette misure fino al 03-04-2020;

Vista Ordinanza Regionale Liguria nr. 13 del 30/03/2020  
Visto il DPCM del 01/04/2020 efficace fino al 13/04/2020 ;  
Visto il DPCM 10 aprile 2020 ed il Decreto n. 18/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.to Protezione Civile del Commissario Delegato - Presidente della Regione Liguria, recante ulteriori disposizioni per la Regione Liguria rispetto al DPCM 10.04.2020;

Richiamata L'Ordinanza Sindacale n. 47 del 14.04.2020 "Ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19 – proroga delle misure a livello locale previste nel Decreto 18/2020 – fino al 23 maggio 2020 compreso";

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 19 del 14 aprile 2020 che sostituisce integralmente il succitato Decreto n. 18/2020 con dei chiarimenti;

Ritenuto, secondo quanto chiarito nell'Ordinanza della Regione Liguria n. 19/2020, di annullare l'Ordinanza Sindacale n. 47/2020 e di prorogare l'Ordinanza Sindacale n. 48 del 25.03.2020 fino 3 MAGGIO 2020

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 22 del 26 Aprile 2020 con oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 10 Aprile 2020".

Vista l'Ordinanza del Sindaco n°67 del 27 Aprile  
Visto il DPCM del 26 Aprile 2020 efficace fino al 17/05/2020  
Vista la circolare del Ministero degli Interni n° 15350/117 (2) del 2 Maggio 2020  
Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n.24/2020 del 3 Maggio 2020 con oggetto "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al dpcm del 26 aprile 2020"  
Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n.25 del 3 Maggio 2020 con oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 26 Aprile 2020".

Visto l'art.2 del DPCM del 26 Aprile che rimanda all'allegato 3 dello stesso documento relativamente alla classificazione ATECO delle categorie delle attività produttive che possono operare, considerata la tipicità e la valenza che ricopre il comparto artigianale della ceramica sul territorio comunale (essendo Albisola Superiore città AICC)

Considerato che gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare sono rimasti aperti durante tutto il periodo dell'emergenza e che L'obiettivo è quello di tutelare i lavoratori di tali esercizi commerciali,

Considerato che il settore della somministrazione di alimenti e bevande ( bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario ( pasticcerie, gelaterie etc.), al momento possono operare esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di asporto, sono settori economici diversi che seguono una diversa regolamentazione e che , pertanto, non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15 nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020,

## ORDINA

- **l'apertura** della passeggiata a mare, l'accesso ai moli mediante i soli varchi preposti ai soli fini dell'attività di pesca così come meglio esplicitato negli articoli seguenti, ai sentieri, delle aree canine, di tutti i cimiteri, del centro di raccolta comunale (previo appuntamento contattando la società di servizi gestrice Albisola Servizi);

- **la chiusura** dei parchi giochi, dei giardini e parchi comunali, dei giardini ubicati in fregio alla passeggiata a mare;
- **l'accesso** alle spiagge sarà esclusivamente consentito al personale dei bagni marini per le lavorazioni di montaggio attrezzature e ripascimento;
- **l'interdizione** alla fruizione degli arenili e di conseguenza non è consentito il bagno in mare;
- **È consentita** la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare con esclusione degli esercizi e delle attività localizzate in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto, ove possibile, previa ordinazione online o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del DPCM del 26 Aprile 2020 (che si allega alla presente); allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per le quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
- **Resta sospesa** per cui agli esercizi al punto precedente ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande e di sostare nelle immediate vicinanze;
- **gli esercizi commerciali in sede fissa del settore merceologico alimentare nelle giornate di domenica 10 maggio 2020 potranno esercitare la vendita sino alle ore 15,00;** resta consentita l'attività del settore della somministrazione di alimenti e bevande ( bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario ( pasticcerie, gelaterie etc..), al momento possono operare esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di asporto, poichè sono settori economici diversi che seguono una diversa regolamentazione e che , pertanto, non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15 nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020;

**Sono da intendersi escluse dalla presente ordinanza le FARMACIE/PARAFARMACIE, I TABACCAI, LE EDICOLE E LE CONSEGNE A DOMICILIO**

- **è consentita** l'attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nelle modalità "consegna animale-toelettatura- ritiro animale", garantendo il distanziamento sociale;
- **è consentita** la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;
- **la riapertura** del mercato settimanale del mercoledì esclusivamente consentita agli operatori di generi alimentari, abbigliamento per bambini e di prodotti florivaistici;
- **la ripartenza** del comparto produttivo e della vendita al dettaglio delle fabbriche e delle botteghe ceramiche sul territorio comunale ascrivibili alla categoria ATECO 23 verificate le visure camerali delle stesse, richiamando all'osservazione delle misure precauzionali igienico sanitarie dell'ALL.4 e di quelle destinate agli esercizi commerciali dell'ALL.5 del DPCM del 26 Aprile 2020;
- **è consentito** svolgere le seguenti attività motorie e attività all'aria aperta dalle ore 06.00 alle 22.00 nell'ambito del comune di residenza o abituale domicilio e della Provincia di appartenenza, esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri, quali ad esempio:
  - corsa, passeggiata a cavallo, tiro con l'arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata e sport all'aria aperta in genere;
  - attività sportive acquatiche individuali (ad esempio: windsurf, attività subacquea, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo) ed è comunque vietato avvalersi di tutte le strutture a duso comuni quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi;

- nel rispetto dell'art.1 lettera f) del DPCM del 26 Aprile 2020 è consentito svolgere individualmente sul territorio della Provincia di appartenenza le seguenti attività:
  - pesca sportiva ricreativa sia in acque interne sia in mare (da svolgersi esclusivamente lungo moli, banchine e pennelli) alle seguenti condizioni:
    - che sia svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi dell' DM 6/12/2010;
    - con un massimo di 2 persone su di un'imbarcazione che siano residenti nella stessa abitazione;
    - nel rispetto della normativa vigente in merito dell'esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
    - è obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione;
  - controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art.19 della legge n°157/92, dell'art. 36 della l.r. n°29/1994 e s.m.i. e delle altre disposizioni regionali vigenti;
  - prelievo venatorio di selezione degli ungulati ai sensi dell'art. 35 della l.r. n° 29/1994 e s.m.i. e del regolamento regionale n° 3/2016.
- **è consentito** svolgere le passeggiate all'aria aperta in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell'ambito della Provincia di appartenenza dalle ore 06.00 alle 22.00 nel rispetto del distanziamento sociale di almeno 1,00 metro della normativa vigente;
- **è consentita** ai residenti in Regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO 0.1. Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) il soggetto interessato deve attestare con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;
  - b) lo spostamento è consentito a una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
  - c) in ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori Regione;
- **è consentito** l'allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
- **è consentito** l'allenamento e addestramento cani in aree autorizzate all'interno del territorio della Regione Liguria, senza il contatto diretto tra le persone, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale, comunque in totale sicurezza;
- **È consentito** ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio Comune o nei comuni dove sono le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- **È consentito** ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio Comune o nei Comuni dove si posseggono seconde case, roulotte o camper di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- **Sono autorizzati** gli spostamenti sull'intero territorio della Regione Liguria per incontrare congiunti (coniugi, i rapporti di parentela fino al 6° grado e affini fino al 4° grado, di unione civile, nonché le relazioni connotate "da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti") purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate protezioni per le vie respiratorie ed è obbligatorio il rientro in giornata presso la residenza abituale;

- **Sono assentiti** gli spostamenti con autoveicoli con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che tutti i passeggeri siano residenti con il guidatore;
- Gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore;
- tutte le persone, ogniqualevolta si rechino fuori dall'abitazione ed accedano a spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (ad esempio lungomare, sentieri, vie cittadine, supermercati, negozi, banche, uffici postali, servizi comunali, ecc.), oltre che sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente [...] **e sempre in prossimità di altre persone devono utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.** Ove ci sia la disponibilità è consigliato l'utilizzo dei guanti. Le disposizioni non si applicano alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica e ai minori di 6 anni d'età;
- benchè non sia obbligatorio indossare la mascherina durante l'attività sportiva, **rimane tuttavia l'obbligo** di averla alla portata per poterla indossare appena terminata l'attività e in prossimità di altre persone
- ai titolari e gestori delle attività commerciali o dei luoghi aperti al pubblico **è fatto obbligo** di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale un avviso con l'obbligo dell'uso delle mascherine e, ove ci sia la disponibilità, è consigliato l'utilizzo dei guanti;
- ai titolari e gestori delle attività commerciali o dei luoghi aperti al pubblico **è fatto obbligo** di attenersi e rispettare le misure precauzionali elencate nell'allegato 5 del DPCM del 26 Aprile 2020, allegato alla presente ordinanza.
- in ogni caso le attività ammesse potranno svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando sempre che ne possa derivare un fattore di assembramento;

**La presente Ordinanza Sindacale sarà efficace sino alle ore 23,59 del 17 maggio 2020 , salva possibilità di proroga.**

#### **INFORMA**

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente sarà perseguita a norma di legge.

#### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

#### **DISPONE**

- la pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line;

- la notifica a tutti i soggetti interessati

la trasmissione a mezzo pec di copia della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Savona;

- Regione Liguria

- al Comando Carabinieri di Albisola Superiore.

-al Comando di P.M.

- che il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al tribunale Amministrativo Regione della Liguria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazioni del provvedimento, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

**Il Sindaco**

***Maurizio Garbarini***

*Documento Firmato Digitalmente*